

**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SEZ. III CIVILE**

La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati:

**dott. Rosa Giordano Presidente**  
dott. Giuseppe De Tullio Consigliere  
**dott. Giulio Cataldi Consigliere rel.**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa in grado di appello iscritta al n. 4700/2013 , promossa da:

**DEBITORI****CONTRO****BANCA**

La Corte:

rilevato che la presente causa è soggetta, *ratione temporis*, alla disciplina dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modifiche nella l. 7 agosto 2012, n. 134;

rilevato che il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato su istanza della Banca, l'inefficacia nei confronti della stessa banca dell' "atto stipulato in data 12.10.2010 in Napoli per Notar rep 7.744 col quale **DEBITRICE** ha costituito in fondo patrimoniale, per far fronte ai bisogni della sua famiglia, costituita da lei e dal coniuge **DEBITORE**, i seguenti beni: un locale terranno adibito a deposito, ed un corpo di fabbrica costituito da un piano terra adibito ad ufficio, con sottostante scantinato e da un piano ammezzato adibito a deposito, il tutto sito (OMISSIS) ed una villetta su tre livelli con annessa corte scoperta di mq 580, ordinando al competente conservatore dei RR.II. di annotare la sentenza, e condannando i convenuti **DEBITORI** al pagamento delle spese di giudizio;

**-che i DEBITORI** hanno impugnato la sentenza del Tribunale, sostenendo:

**l'insussistenza della qualità di creditore in capo alla banca, con conseguente sua carenza di legittimazione ad agire in revocatoria ex art. 2901 c.c.;**

l'insussistenza dei presupposti fondanti l'azione pauliana, in assenza della cd. *scientia damni* e del *consilium fraudis*;

**che** la Banca si è costituita, contestando nel merito il gravame ed eccependo, in rito, la sua inammissibilità;

ritenuto **che** non sussiste una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione;

**che**, infatti, quanto al primo profilo di gravame, è pacifico in giurisprudenza che legittimato a proporre l'azione revocatoria è non solo colui il quale al momento

dell'atto dispositivo, sia già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche il titolare di un credito contestato o litigioso (l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893).

che, dunque, la circostanza che la società debitrice principale ed i fidejussori ...., (tra cui la **DEBITRICE**) abbiano proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per il recupero del proprio credito risulta, allo stato, irrilevante;

che, poi, la circostanza (riferibile, in realtà, più al danno), secondo cui la Banca non avrebbe dimostrato l'interesse ad impedire alterazioni del patrimonio della debitrice tali da rendere più difficile o impossibile la soddisfazione del credito, risulta erroneamente sollevata, dal momento che nell'azione revocatoria l'eventus damni sussiste non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito.

L'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno - in ragione di ampie residualità patrimonio, - incombe al convenuto (dell'azione di revocazione) poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio" (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2651), e l'appellante **DEBITORE** non ha fornito alcuna dimostrazione circa la sussistenza di eventuali ampie residuali disponibilità patrimoniali;

che, in merito al secondo motivo di impugnazione, le affermazioni degli appellanti risultano smentite, in fatto, da quanto correttamente evidenziato dal primo giudice, vale a dire che il debito della debitrice principale **Società** venne a maturazione con l'addebito sul c/c del saldo dell'estinzione di un conto anticipi per € 250.000,00 in data 15.10.2010, vale a dire tre giorni dopo la costituzione del fondo patrimoniale, ma con l'ovvia e condivisibile osservazione da parte del primo giudice (non contestata dagli appellanti) che un simile saldo non poteva certo essersi formato in tre giorni e che, dunque, la **DEBITRICE**, amministratrice della **Società** sino al 18.10.2010 (data in cui venne sostituita dallo stesso Toscano), al momento della costituzione del fondo patrimoniale ben conosceva l'esistenza dell'ingente debitoria accumulata dalla debitrice garantita;

che, pertanto, correttamente il primo giudice ha considerato che l'atto pregiudizievole non era anteriore al sorgere del credito, bensì successivo, ritenendo, così, sufficiente la conoscenza del pregiudizio per l'istituto di credito da parte della **DEBITRICE**, e, trattandosi di atto a titolo gratuito, l'irrilevanza della posizione del **DEBITORE**;

ritenuto che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del d.ni. 55/2014;

che va, altresì, dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 ("quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma I bis");

P.Q.M.

Visto l'art. 348 bis c.p.c., dichiara inammissibile l'appello proposto **DEBITRICE** e **DEBITORE** contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9948/2013 del 31.7 — 5.9.2013; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore della **BANCA**, liquidate in complessivi € 2.250,55, di cui € 1.957,00 per compensi ed € 293,55 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater d.el d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato);

Si comunichi.

Napoli, 30.9.2014

*\*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*